Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 1° febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 2098.
Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a corrispondere al comune di Orvieto un contributo per la costruzione di alcuni immobili adibiti a caserma avieri e ad uffici del centro di reclutamento e mobilitazione della III Zona aerea territoriale. Pag. 434

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 2099.
Maggiori poteri al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 434

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2100.
Modificazione della composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche. Pag. 435

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2101.
Autorizzazione all'Ente Nazionale per le Industrie Cinematografiche ad assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in Società di produzione cinematografica . . . Pag. 435

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2102.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Monte di Pietà, con sede in Morano Calabro (Cosenza) Pag. 435

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2103.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata dei Pastori, in Altamura (Bari) . . . . Pag. 435

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2104.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Miseremini, in Misilmeri (Palermo) . . . . Pag. 435

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2105.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Miseremini, in Ficarazzello di Ficarazzi (Palermo) . . Pag. 436

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2106.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montemaggio di San Leo (Pesaro) . Pag. 436

REGIO DECRETO 18 dicembre 1939-XVIII.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa di Genova. Pag. 436

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1939-XVIII.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il collocamento . . . . Pag. 436

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1940-XVIII.
Disciplina di alcune agevolezze accordate all'industria della gomma . . . . Pag. 436

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII.
Proroga della validità e modificazioni delle tariffe eccezionali temporanee della P. V. per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.
Nomina di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1940-XVIII.
Nomina del commissario governativo per la temporanea amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro. Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Camagni Angelo di Alessandro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . Pag. 441

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare alcune donazioni di terreni in Udine . . . Pag. 441
Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti . . . . Pag. 441
Ministero delle finanze:
Revoca di accreditamento di notaio . . . . . . Pag. 441
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 441
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi . . . . Pag. 441
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento) . . . . . . Pag. 441

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1940-41-XIX. Pag. 442
Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1940-41-XIX. Pag. 442
Concorsi a posti di direttrice e maestre nei Reali Educandati femminili . . . . Pag. 443

Diario delle prove scritte dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale . . . Pag. 445

Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 448

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 1° FEBBRAIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 2098.

Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a corrispondere al comune di Orvieto un contributo per la costruzione di alcuni immobili adibiti a caserma avieri e ad uffici del centro di reclutamento e mobilitazione della III Zona aerea territoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni, ripartiti in sei esercizi finanziari, nei limiti dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per la complessiva somma di lire 2.300.000, a carico del capitolo di parte straordinaria per l'esercizio finanziario 1939-1940 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, da corrispondere in una quota di L. 400.000 per ciascun esercizio dal 1939-1940 al 1943-1944, ed una quota di L. 300.000 per l'esercizio successivo, al comune di Orvieto a titolo di nuovo contributo alle spese per la costruzione degli edifici occorsi, in quella città, per la caserma degli avieri e per la sistemazione del centro di reclutamento e mobilitazione della III Zona aerea territoriale.

Art. 2.

In corrispettivo l'Amministrazione aeronautica godrà senza limite di tempo, e per tutti i suoi usi, degli edifici che il comune di Orvieto vi ha costruito ai fini di cui all'articolo precedente come fu stabilito nell'art. 3 della convenzione stipulata in data 16 febbraio 1930-VIII, n. 2278 di repertorio approvata con decreto Ministeriale dell'8 agosto 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1931-IX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 2099.

Maggiori poteri al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana nella gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e per l'intero esercizio finanziario 1939-40 è concessa al Governatore generale la facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio dell'Africa Orientale Italiana e di istituire con i fondi stessi anche nuovi articoli.

Sono però vietati gli storni dalle spese civili a quelle militari, e quelli relativi agli stanziamenti per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto di cui al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 695.

Art. 2.

Durante l'esercizio 1939-40 il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana ha facoltà di avvalersi delle eccedenze delle entrate effettive proprie dell'Africa Orientale Italiana, complessivamente riscosse in confronto a quelle previste, per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie e straordinarie, apportando con suo decreto le necessarie variazioni al bilancio.

Art. 3.

L'avanzo accertato sul bilancio dell'Africa Orientale Italiana alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva da destinarsi:

a) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali;

b) alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità.

I prelevamenti dal detto fondo saranno disposti dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana con propri decreti.

Art. 4.

I provvedimenti adottati dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovranno essere immediatamente comunicati al Ministero dell'Africa Italiana ed a quello delle finanze.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2100.

Modificazione della composizione della Commissione per la disciplina dell'apertura di nuove sale cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1451, è modificato come appresso:

« La Commissione è composta:

1° del direttore generale per la Cinematografia, presidente;

2° di un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare, addetto alla Direzione generale del teatro;

3° di tre tecnici designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri ed uno dal Sindacato nazionale fascista degli architetti;

4° di un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:

a) esercenti sale cinematografiche;

b) produttori di film;

designati entrambi dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare disimpegnerà le funzioni di segretario.

Nel caso di cui all'art. 2 la Commissione sarà integrata da un rappresentante della categoria impresari di compagnie di avanspettacolo, designato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — SERENA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2101.

Autorizzazione all'Ente Nazionale per le Industrie Cinematografiche ad assumere per conto dello Stato partecipazioni azionarie in Società di produzione cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Nazionale per le Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.), con sede in Roma, è autorizzato ad assumere per conto dello Stato, fino alla concorrenza della somma di lire 3.000.000, partecipazioni azionarie in Società aventi per oggetto la produzione, la compra-vendita, il doppiaggio ed il noleggio di film cinematografici, la gestione di stabilimenti di produzione cinematografica, la stipulazione di accordi con ditte, società e compagnie estere, ai fini dello sviluppo dell'attività cinematografica nazionale.

Art. 2.

La somma necessaria per costituire la partecipazione di cui all'articolo precedente sarà somministrata dallo Stato quale aumento del capitale dell'E.N.I.C. ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1939-40.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con suo decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2102.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Monte di Pietà, con sede in Morano Calabro (Cosenza).

N. 2102. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Sacro Monte di Pietà, con sede in Morano Calabro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2103.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata dei Pastori, in Altamura (Bari).

N. 2103. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo di beneficenza, nei riguardi della Confraternita della SS.ma Annunziata dei Pastori, in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2104.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Miseremini, in Misilmeri (Palermo).

N. 2104. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del Miseremini, in Misilmeri (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2105.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Miseremini, in Ficarazzello di Ficarazzi (Palermo).

N. 2105. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Miseremini, in Ficarazzello di Ficarazzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2106.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montemaggio di San Leo (Pesaro).

N. 2106. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montemaggio di San Leo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 dicembre 1939-XVIII.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;
Visto il bando del concorso indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa;
Vista la deliberazione in data 24 ottobre 1939-XVII del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;
Visti i pareri al riguardo espressi dalle autorità di Borsa di Genova;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Bianchi Antonio fu Costantino e Ancona Emilio fu Gaetano sono nominati agenti di cambio presso la Borsa di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1940-XVIII
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 4. — D'ELIA

(330)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1939-XVIII.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il collocamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni, della Commissione centrale per il collocamento;
Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1939-XVII, col quale è stata costituita la predetta Commissione centrale per il collocamento;
Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Commissione stessa;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Vincenzo Lai, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, è chiamato a far parte della Commissione centrale per il collocamento, in rappresentanza della Confederazione stessa e in sostituzione del prof. Franco Angelini.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

(334) *Il Ministro:* RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1940-XVIII.
Disciplina di alcune agevolezze accordate all'industria della gomma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la voce n. 826-*bis* della tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto emanato da S. E. il Capo del Governo in data 9 agosto 1938-XVI col quale è aggiunta alla detta voce una nota con la quale sono ammessi in esenzione gli oggetti di gomma elastica o di ebanite, anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio e destinati all'industria della gomma, previa riduzione in ritaglio frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma e previa fusione in autoclave;

Determina:

Art. 1.

Le Ditte che intendono importare gli oggetti di gomma elastica o di ebanite, anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio e destinati all'industria della gomma con le agevolezze previste dalla nota aggiunta alla voce n. 826-*bis* della tariffa dei dazi doganali con l'art. 3 del decreto di S. E. il Capo del Governo del 9 agosto 1938-XVI, debbono presentare domanda al direttore circoscrizionale della Dogana ove hanno sede gli stabilimenti, corredandola di un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni, attestante l'esercizio dell'industria della gomma.

Art. 2.

Il direttore circoscrizionale di dogana, ricevuta la domanda, designa la Dogana incaricata del compimento delle operazioni presso lo stabilimento.

Art. 3.

Gli oggetti di gomma o di ebanite di cui all'art. 1 devono essere avviati allo stabilimento con bolletta di cauzione per merci estere appoggiata alla Dogana designata. Arrivata la merce a destinazione, la ditta ne dà avviso alla dogana.

Art. 4.

Gli oggetti di gomma o di ebanite di cui all'art. 1 sono sottoposti alla vigilanza doganale fino a quando, a scelta della Ditta importatrice, siano stati ridotti in minuti frammenti oppure siano stati introdotti in autoclavi per depolimerizzare la gomma.

Art. 5.

La riduzione degli oggetti in minuti frammenti o la loro introduzione in autoclavi deve risultare da apposito verbale redatto dalla Dogana in concorso col rappresentante della Ditta.

Art. 6.

Avvenuta la riduzione degli oggetti in rottami o la loro introduzione in autoclavi la Dogana, che ha assistito alle operazioni, dà scarico alla bolletta di cauzione per merci estere ed invia il verbale alla dogana emittente per il rilascio della bolletta di importazione in esenzione.

Art. 7.

Quando le operazioni previste dall'art. 4 non possano avere luogo subito dopo l'arrivo allo stabilimento degli oggetti di gomma o di ebanite, questi devono essere custoditi in magazzini approvati dalla Dogana, ai quali sono applicabili le disposizioni relative ai depositi di proprietà privata.

Art. 8.

Trascorsi 60 giorni dall'arrivo della merce a destinazione senza che la Ditta abbia provveduto alle operazioni previste dall'art. 4, la dogana di destinazione ne dà avviso a quella emittente per la riscossione dei diritti nella misura stabilita dalla tariffa doganale per gli oggetti di gomma o di ebanite.

Art. 9.

Le spese di vigilanza sono a carico della Ditta concessionaria.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

(358) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII.

Proroga della validità e modificazioni delle tariffe eccezionali temporanee della P. V. per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità, facenti parte delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 30 giugno 1940-XVIII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni e le aggiunte qui appresso indicate:

1° Nelle *Condizioni generali d'applicazione* la distanza minima tassabile, che figura nella condizione 8ª, è modificata da km. 20 in km. 30;

2° Nella *Tariffa eccezionale n.* 901 è soppressa la voce « Foraggi (fieno, paglia, erba comune) », e i prezzi per tonnellata e per chilometro sono annullati e sostituiti dai seguenti:

SERIE	Spedizioni di almeno tonnellate			
	5	10	12	14
	Prezzi (in lire)			
A	0,50	0,50	0,50	0.50
B	0,50	0,46	0,46	0,46
C	0,48	0,44	0,44	0,44
D	0,48	0,44	0,41	0,38
E	0,48	0,43	0,43	0,43
F	0,48	0,43	0,41	0,41
G	0,48	0,42	0,38	0,38
H	0,48	0,42	0,38	0,36
I	—	0,42	0,38	0,38
K	—	0,41	0,41	0,41
L	—	0,41	0,38	0,38
M	0,46	0,41	0,41	0,41
N	0,46	0,41	0,38	0,36
O	0,46	0,38	0,36	0,36
P	0,44	0,37	0,35	0,35
Q	0,43	0,38	0,38	0,38
R	0,43	0,38	0,36	0,36
S	0,41	0,38	0,38	0,38
T	—	0,38	0,36	0,36
U	0,38	0,36	0,36	0,36
V	0,38	0,34	0,34	0,34
W	0,36	0,36	0,36	0,36
X trasporti percorrenti fino a km. 60	0,50	0,46	0,46	0,46
X trasporti percorr. da km. 61 a 100	0,48	0,43	0,43	0,43
X trasporti percorr. da km. 101 a 200	0,43	0,38	0,38	0,38
X trasporti percorrenti oltre km. 200	0,41	0,36	0,36	0,36
Y trasporti percorrenti fino a km. 100	0,48	0,42	0,40	0,38
Y trasporti percorrenti oltre km. 100	0,48	0,40	0,36	0,34
Z trasporti percorrenti fino a km. 200	0,43	0,38	0,38	0,38
Z trasporti percorrenti oltre km. 200	0,41	0,36	0,36	0,36

3° Nella *Tariffa eccezionale n.* 902:

a) sono aggiunte nella parte I le voci seguenti con assegnazione delle serie di prezzi per ciascuna di esse indicate:

Erba comune e trifoglio . . . . M
Lapilli . . . . R

Marmo:
a) in granelli . . . . P
b) in polvere . . . . R
c) in rottami . . . . R
Vecce . . . . E

b) nella parte III sono soppresse le voci « Lapilli », « Legumi secchi » e « Marmo: *a*) granelli, *b*) polvere, *c*) rottami, scaglie, frantumi »;

c) i prezzi per tonnellata e per chilometro sono annullati e sostituiti dai seguenti:

SERIE	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi per tonnellata e per km. (in lire)								
A . . .	0,47	0,42	0,40	0,47	0,41	0,36	0,47	0,41	0,35
B . . .	0,45	0,43	0,38	0,44	0,41	0,35	0,44	0,41	0,35
C . . .	0,46	0,43	0,43	0,43	0,38	0,38	0,43	0,36	0,35
D . . .	0,44	0,43	0,41	0,43	0,40	0,36	0,43	0,40	0,36
E . . .	0,44	0,41	0,33	0,41	0,36	0,34	0,41	0,36	0,34
F . . .	0,43	0,40	0,32	0,33	0,35	0,31	0,38	0,35	0,31
	—	—	—	—	—	—	—	0,24 (1)	* 0,24 (1)
G . . .	—	0,36	0,36	—	0,34	0,34	—	0,34	0,34
H . . .	0,42	0,36	0,34	0,41	0,34	0,31	0,38	0,31	0,30
I . . .	—	—	0,36	—	—	0,34	—	—	0,34
L . . .	0,41	0,38	0,33	0,33	0,36	0,34	0,38	0,36	0,34
M . . .	0,38	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31
	0,26 (2)	0,23 (2)	0,26 (2)	0,25 (2)	0,25 (2)	0,25 (2)	0,24 (2)	0,24 (2)	0,24 (2)
N . . .	0,33	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,31
O . . .	0,36	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,34	0,31	0,28
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24 (3)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19 (3)
P . . .	0,31	0,30	0,30	0,29	0,25	0,26	0,29	0,26	0,26
	—	—	—	—	—	—	0,22 (4)	0,19 (4)	0,19 (4)
Q . . .	—	0,30	0,29	—	0,26	0,25	—	0,25	0,23
R . . .	—	0,29	0,28	—	0,26	0,24	—	0,24	0,22
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17 (5)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,16 (5)

d) i prezzi di L. 0,20, 0,16, 0,145 e 0,135, che figurano nelle note (3) e (5) al quadro dei prezzi sono sostituiti rispettivamente da quelli di L. 0,24, 0,19, 0,17 e 0,16.

4° Nella *Tariffa eccezionale n.* 903 la tabella dei prezzi della Serie *A* è annullata e sostituita dalla seguente:

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	3	5	10	3	5	10	3	5	10
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.								
Riso, risone, grana verde di riso, risino (3), risina (3); farina di riso (4)	0,42	0,34	0,31	0,38	0,31	0,29	0,38	0,29	0,28
Bolla di riso, anche macinata . . . . . . Pula o pulino di riso ed altri sottoprodotti (esclusi i panelli) . .	—	0,41	0,38	—	0,38	0,36	—	0,38	0,36

il prezzo di L. 0,12 previsto per la serie *B* è sostituito da quello di L. 0,15;

5° Nella *Tariffa eccezionale n.* 904:

a) fra le stazioni mittenti che figurano nella serie *B* è aggiunta quella di Terracina;

b) i quadri dei prezzi sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Serie *A*.

MERCI	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	5	10	15		10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.								
Marmo:									
pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	0,36	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,34	0,31	0,28
lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici . .	0,38	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,31
granelli e polver .	0,31	0,30	0,30	0,29	0,26	0,26	0,29	0,26	0,26
rottami, scaglie, frantumi	—	—	0,28 0,7(?)	—	—	0,17	—	—	0,17

Serie *A*.

Peso minimo tassabile per carro (tonn.)	ZONE DI PERCORRENZA					
	a km. 100 (1)	da km. 101 a 180	da km. 181 a 210	da km. 211 a 280	da km. 281 a 310	oltre km. 310
	Prezzi (in lire) per tonnellata					
10	—	0,23	0,13	0,22	0,06	0,202
	23,10	41,50	45,40	60,80	62,60	—

Serie *B*.

Peso minimo tassabile per carro (tonn.)	ZONE DI PERCORRENZA						
	a km. 100 (1)	da km. 101 a 300	da km. 301 a 400	da km. 401 a 500	da km. 501 a 600	da km. 601 a 800	oltre km. 800
	Prezzi (in lire) per tonnellata						
10	—	0,246	0,208	0,181	0,156	0,137	0,087
	38,90	88,10	108,90	127 —	142,60	170 —	—

Serie *C*.

Peso minimo tassabile per carro (tonn.)	ZONE DI PERCORRENZA						
	da km. 1 a 100 (2)	da km. 101 a 300	da km. 301 a 400	da km. 401 a 500	da km. 501 a 600	da km. 601 a 700	oltre km. 700
	Prezzi (in lire) per tonnellata						
10	0,346	0,219	0,184	0,16	0,138	0,104	0,081
	34,60	78,40	96,80	112,80	126,60	137 —	—

Serie *D*.

Peso minimo tassabile per carro (tonn.)	ZONE DI PERCORRENZA							
	da km. 1 a 50	da km. 51 a 100	da km. 101 a 300	da km. 301 a 400	da km. 401 a 500	da km. 501 a 600	da km. 601 a 700	oltre km. 700
	Prezzi (in lire) per tonnellata							
10.	0,52	0,334	0,274	0,23	0,202	0,172	0,13	0,101
	26 —	43,20	98 —	124 —	141,20	158,40	171,40	—

Serie *B*.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI											
	fino a km. 50			km. 51 a 100			km. 101 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)											
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.											
Marmo: lastre e lastroni semplicemente segati, lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonnellate per pezzo. Alabastro: greggio in pezzi; abbozzato; in lavori.	0,48	0,46	0,41	0,46	0,43	0,38	0,43	0,40	0,36	0,43	0,40	0,36
Alabastro: polvere; rottami; scaglie, frantumi.	0,46	0,43	0,40	0,43	0,41	0,37	0,42	0,38	0,35	0,38	0,32	0,30

Serie *C*.

MERCI	Peso minimo per carro (in tonnellate)		
	5	10	15
	Prezzi (in lire)		
Marmo: pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonnellate per pezzo	0,31	0,30	0,28
— lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici .	0,34	0,32	0,30
— granelli, polvere	0,28	0,26	0,26
Alabastro: greggio in pezzi; abbozzato; in lavori . .	0,41	0,36	0,34

6° Nella *Tariffa eccezionale n.* 905 i prezzi di L. 0,26 e 0,25 sono sostituiti rispettivamente da quelli di L. 0,31 e 0,30;

7° Nella *Tariffa eccezionale n.* 906 i prezzi sono annullati e sostituiti dai seguenti:

l'indicazione di « km. 20 » che figura nella nota (1) e in ambedue gli alinea della nota (2) è sostituita con quella « km. 30 ».

8° Nella *Tariffa eccezionale n.* 907:

a) nell'elenco delle merci fruenti della tariffa stessa è soppressa la voce « Recipienti vuoti per il trasporto di vini, mosti e uve da vino, e cioè: botti, barili, tini, bigonce, navasse, damigiane e ceste »;

b) i prezzi della serie *A* sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine delle relazioni	Prezzi	
1	0,40	0,34
2	0,40	0,36
3	0,40	0,34
4	0,40	0,36
5	0,40	0,35
6	0,42(2)	—
7	0,40	0,36
8	0,40	0,36
9	0,40	0,36
10	0,40	0,34

c) nella intestazione dei prezzi della serie *B* alle parole « Quelli della classe 76 ridotti delle percentuali ecc. » sono sostituite le seguenti: « Prezzi delle tariffe ordinarie ed eccezionali competenti ridotti delle percentuali qui sotto indicate »;

d) la serie *C* e la Condizione speciale n. 4 sono soppresse.

9° Sono soppresse le condizioni speciali 2ª delle tariffe eccezionali n. 905 e 906, come pure le parole « del diritto speciale per le spedizioni in assegno (All. 1, n. 8) che figurano nella condizione speciale 3ª delle tariffe eccezionali n. 901 e 903, nella condizione speciale 4ª della tariffa eccezionale numero 904 e nella condizione speciale 2ª delle tariffe eccezionali n. 902 e 907.

Art. 3.

Le indicazioni delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità sono aggiunte o soppresse in armonia con le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(320)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.
Nomina di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato col R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visti il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476 ed il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1939-XVII, reg. n. 8, foglio n. 238, col quale fu provveduto alla composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione suddetta per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX;

Vista la nota 5 dicembre 1939-XVIII, n. 3716 - AG - III, dell'Associazione nazionale del controllo della combustione con cui si propone, in sostituzione dell'ing. Argnani Vittorio, la nomina a membro del Consiglio tecnico del cav. ing. Figari Francesco, direttore della Sezione Liguria;

Decreta:

Il cav. ing. Figari Francesco, direttore della Sezione Liguria dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è chiamato a far parte del Consiglio tecnico della Associazione stessa, in sostituzione dell'ing. Argnani Vittorio, a decorrere dalla data del presente decreto, fino al 31 dicembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(335)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1940-XVIII.
Nomina del commissario governativo per la temporanea amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2, 9° comma, della legge 2 febbraio 1939, n. 159, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Veduto il proprio decreto 18 febbraio 1939-XVII, con il quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Visto il decreto 6 gennaio 1940, con il quale il prefetto di Nuoro ha provveduto alla nomina provvisoria del dott. Pasquale Sirca a commissario del Consorzio agrario di Nuoro;

Ritenuta l'opportunità di ratificare il provvedimento di nomina del commissario, disposto dal prefetto di Nuoro;

Decreta:

E' ratificato il decreto 6 gennaio 1940-XVIII del prefetto di Nuoro, col quale il dott. Pasquale Sirca è stato nominato commissario governativo per la temporanea amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(336)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Camagni Angelo di Alessandro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Comi Ambrogio fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Camagni Angelo di Alessandro;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Camagni Angelo di Alessandro è nominato rappresentante del sig. Comi Ambrogio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare alcune donazioni di terreni in Udine.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 gennaio 1940, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni di terreni disposte in suo favore dal comune di Udine per la costruzione in quel capoluogo della Casa della Madre e del Bambino.

(373)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Napoli, costituita con atto 21 agosto 1933, registrata nella Cancelleria del tribunale al n. 187/1933 del registro delle società, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(367)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 16 gennaio 1940-XVIII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Campobasso, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 4 dicembre 1933-XII, al notaio dott. Vitullo Nicola, detto Nicolino fu Giovanni, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(366)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 23

del 29 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,96
Francia (Franco)	44,75
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,3520
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,98
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5120
Portogallo (Scudo)	0,7296
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,075
Id 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	92,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,725
Id Id 5 % (1936)	93,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,75
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,475
Id. Id 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,95

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 1940-XVIII, n. 7045, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi per comprendervi tutti i terreni scolanti nel Tartaro Canalbianco inclusi nel perimetro dei Consorzi di irrigazione dell'Alto Veronese e dell'Alto Valeggio.

(374)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento).

Nella seduta tenuta il 20 gennaio 19490-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), il sig. Quinto Andreatta fu Gregorio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(372)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1940-41-XIX

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta:

È aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1940-41-XIX, da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale;
f) Facoltà d'ingegneria, d'ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore straniero, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 11.000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Al gruppo *b*) sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione III) non più tardi del 31 marzo 1940-XVIII.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o di altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data di iscrizione;
2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
3) certificato di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
6) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
7) almeno una memoria a stampa manoscritta, in cinque copie;
8) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
9) curriculum degli studi compiuti;
10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;
11) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6 devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Le borse saranno conferite dal Ministero ai primi due graduati ed eventualmente ai successivi, in caso di renunzia di quelli che precedono.

Decadono dal diritto alla borsa coloro, che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(344)

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1940-41-XIX

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta:

È aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1940-41-XIX, da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale;
f) Facoltà d'ingegneria, d'ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Al gruppo *b*) sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione III) non più tardi del 31 marzo 1940-XVIII.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o di altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data di iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) almeno una memoria a stampa manoscritta, in cinque copie;

8) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

9) curriculum degli studi compiuti;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;

11) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6 devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli dovranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La borsa è conferita dal Ministero al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal diritto alla borsa coloro, che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(343)

Concorsi a posti di direttrice e maestre nei Reali Educandati femminili

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive norme integrative, esecutive e interpretative: ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni: disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924-III, n. 1886: disposizioni concernenti i Reali educandati;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 801, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale nei Reali Educandati femminili;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, n. 2392: riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1507: requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312: approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1940-XVIII;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei Reali Educandati femminili di:

« Uccellis » di Udine in data 2 gennaio 1940-XVIII;
« S. Benedetto » di Montagnana in data 7 dicembre 1939-XVIII;
« Agli Angeli » di Verona in data 2 dicembre 1939-XVIII;
« Delle Fanciulle » di Milano in data 14 dicembre 1939-XVIII;
« Maria Adelaide » di Palermo in data 22 dicembre 1939-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nei Reali Educandati femminili a posti di direttrice:

1 posto nel Reale Educandato « S. Benedetto » di Montagnana;

ai seguenti posti di maestre istitutrici in prova:

3 nel Reale Educandato « Uccellis » di Udine;

4 nel Reale Educandato « Agli Angeli » di Verona;

5 nel Reale Educandato « Delle Fanciulle » di Milano;

2 nel Reale Educandato « Maria Adelaide » di Palermo.

Art. 2.

Limiti di età.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è prescritta l'età non inferiore ai 18 anni, e non superiore ai 40 anni compiuti alla data del presente bando per l'ammissione ai concorsi di maestre istitutrici e di 50 anni per l'ammissione al concorso per direttrice.

I limiti massimi di età di 40 e 50 anni sono aumentati di 4 anni, per coloro che risultino regolarmente iscritte ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 (R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706).

Sono ammesse anche se eccedono i predetti limiti massimi di età:

a) le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227);

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e con tutti gli altri previsti nel precedente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (Art. 23 R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Art. 3.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 6 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio della candidata, anno del conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato, il luogo ove essa intende che sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza della candidata al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per le italiane non regnicole e per le cittadine residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritta la candidata e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per le cittadine sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; per quelle residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che le ha in forza.

Qualora la candidata appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato deve contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma dovranno produrre il relativo brevetto;

b) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparate alle cittadine dello Stato le italiane non regnicole, e coloro per le quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziario; la firma del cancelliere deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove la candidata ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, la candidata che non risultasse degna di parteciparvi;

f) stato di famiglia (questo documento deve essere presentato solo dalle candidate che siano coniugate con o senza prole, e dalle vedove con prole, e deve essere legalizzato dal Prefetto);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio:

1) per concorsi a posti di direttrice:

la laurea oppure il diploma di Istituto superiore di magistero o la iscrizione ad un albo professionale dell'insegnamento medio;

2) per i concorsi a posti di maestre istitutrici:

diploma di abilitazione magistrale, o di licenza normale oppure il certificato di iscrizione in un albo professionale per insegnamento medio;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o d'istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica;

m) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) elenco in carta libera, in doppio esemplare firmato dalla candidata, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso

Ai documenti suddetti le concorrenti possono allegare tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Art. 4.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati ad altri concorsi sia anche presso altri Educandati. Le stesse insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato purchè comprovino la loro qualità e permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali si partecipa; ad ogni domanda e per ogni singolo concorso dovranno essere allegati tutti i documenti indicati nell'art. 3.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta sola eccezione del titolo originale di studio, alle candidate dichiarate vincitrici che accettino la nomina. Alle altre candidate la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o primaria, devono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di Istituti Universitari o d'istruzione superiore, devono essere autenticati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 5.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, le interessate devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Per l'assegnazione dei posti alle idonee che risultino iscritte al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, alle orfane di guerra o dei caduti per la difesa nelle Colonie dell'A. O., o dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni degli articoli 8 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, della legge 26 luglio 1929-VII n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 6.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4 corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al presidente del Reale Educandato femminile competente entro 60 giorni a con-

tare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Alle concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

La data della presentazione della domanda sarà accertata dal bollo d'arrivo d'ufficio del Reale Educandato.

Le concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al presidente del Reale Educandato qualunque cambiamento del loro indirizzo. Detto presidente non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di documenti e comunicazioni causate da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di indirizzo.

Sono escluse le candidate che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del presente articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti di rito.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il presidente dell'Educandato assegna alla candidata un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

La mancata restituzione del documento debitamente regolarizzato, nel termine assegnato importa la esclusione dal concorso.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non saranno accettati nuovi titoli, o pubblicazioni, o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dall'art. 3 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esse sono distinti.

Il Ministro per l'educazione decide della esclusione dai concorsi in via definitiva. A tal fine il presidente del Reale Educandato trasmette gli atti e documenti della candidata accompagnando il tutto con una breve comunicazione circa i motivi che giustificano la esclusione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria a S. M. il Re Imperatore.

In mancanza di comunicazione di esclusione la candidata si intenderà senz'altro ammessa (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e deve intervenire alle prove di esame nei giorni e nei locali che saranno indicati alle candidate, ammesse ai concorsi, dai rispettivi presidenti del Reale Educandato.

Art. 7.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali, limitatamente alle concorrenti che siano state ammesse a dette prove.

Il servizio d'insegnante è computabile fra gli altri titoli, se è prestato in Istituti Regi, pareggiati o parificati, tanto come professoressa di ruolo, quanto come supplente o incaricata.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli scolastici, o di istitutrici in Convitti nazionali, saranno considerati come titoli di demerito ed avranno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame consisteranno:

per i concorsi ai posti di direttrice, in un colloquio, della durata di 45 minuti e non meno, diretto a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli istituti di educazione, i suoi principî pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di educazione; per quelli di maestra istitutrice: di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria.

La prova orale, della durata non minore di 30 minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui saranno chiamate, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 8.

Graduatorie.

Per i concorsi a posti di direttrice, le Commissioni dispongono complessivamente, per ciascuna candidata, di 90 punti: dei quali 60 per i titoli e 30 per l'esame.

Per i concorsi a posti di maestra istitutrice le Commissioni dispongono complessivamente di 90 punti dei quali 75 per l'esame e 15 per i titoli.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale e a tal fine a cura del presidente del Reale Educandato tutti gli atti dei concorsi, la relazione della Commissione ed i fascicoli delle candidate saranno trasmessi a questo Ministero, per i necessari controlli.

Art. 9.

Le vincitrici dei concorsi di direttrice e di maestre istitutrici conseguiranno la nomina in ruolo dopo aver prestato il prescritto periodo di prova, non inferiore a sei mesi. Sono dispensate da tale periodo di prova soltanto coloro che all'atto della nomina abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo a cui vengono assunte per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 10.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929-XII, n. 2392 e 1° ottobre 1931-IX, n. 1312.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(356)

Diario delle prove scritte dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1939-XVIII, col quale furono indetti i concorsi a cattedre nei Regi Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e i relativi esami di abilitazione;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1939-XVIII col quale è stato aumentato il numero delle cattedre di alcuni concorsi banditi con il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII e sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione a tutti i concorsi stessi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 1940-XVIII, n. 7544-11/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione, banditi con il decreto Ministeriale citato, è stabilito come segue:

Data g. m. a.	Classe	DISCIPLINE	Prove
1- 4-1940	I	Italiano, latino, storia e geografia	Scritta
2- 4-1940	B. II tec.	Matematica (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
3- 4-1940	II	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Scritta
4- 4-1940	IX	Matematica ginnasi isolati	Scritta
5- 4-1940	B. I tec.	Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista	Scritta
6- 4-1940	X	Matematica e fisica (nei licei e negli istituti magistrali)	Scritta
7- 4-1940	IV	Lettere italiane e storia	Scritta
8- 4-1940	A. VI tec.	Matematica e fisica (istituti tecnici)	Scritta
9- 4-1940	A. II tec.	Lettere italiane e storia	Scritta
10- 4-1940	E. I tec.	Matematica, fisica e chimica (scuola tecnica industriale)	Scritta
11- 4-1940	III	Lettere classiche	Scritta
11- 4-1940	XV	Storia dell'arte	Inizio orali
12- 4-1940	II Avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene	Scritta
13- 4-1940	V	Lettere italiane e latine e storia (tema in lingua italiana)	Scritta
14- 4-1940	V	Lettere italiane e latine e storia (tema in lingua latina)	Scritta
15- 4-1940	M. I tec.	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scritta
16- 4-1940	I Avv.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Scritta
17- 4-1940	XII	Disegno (istituti magistrali - licei scientifici)	Grafica
18- 4-1940	A. I tec.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista (scuole tecniche agrarie ed industriali prof. femminili)	Scritta
19- 4-1940	A. V tec.	Matematica istituti tecnici nautici e industriali (istituti tecnici nautici e industriali superiori)	Scritta
20- 4-1940	L. I tec.	Lettere italiane (istituti tecnici nautici)	Scritta
22- 4-1940	VI	Filosofia e storia	Scritta
23- 4-1940	L. II tec.	Storia e geografia negli istituti nautici (corso superiore)	Scritta
24- 4-1940	H. II tec.	Geografia generale ed economica	Scritta
24- 4-1940	XI	Scienze naturali, chimica e geografia	Inizio prove orali
25- 4-1940	VII-a	Traduzione lingua e letteratura francese primo grado	Scritta
26- 4-1940	VII-a	Composizione lingua e letteratura francese primo grado	Scritta
27-4-1940	A. III tec.	Traduzione lingua e letteratura francese, cattedre ruolo *B* (istituto tecnico)	Scritta
28-4-1940	A. III tec.	Composizione lingua e letteratura francese, cattedre ruolo *B* (istituto tecnico)	Scritta
29-4-1940	VIII-a	Traduzione lingua e letteratura francese secondo grado	Scritta
30-4-1940	VIII-a	Composizione lingua e letteratura francese secondo grado	Scritta
1-5-1940	XIII	Musica e canto	Scritta
3-5-1940	A. IV tec.	Traduzione lingua e letteratura francese secondo grado, cattedre ruolo *A* (istituto tecnico)	Scritta
4-5-1940	A. IV tec.	Composizione lingua e letteratura francese secondo grado, cattedre ruolo *A* (istituto tecnico)	Scritta
5-5-1940	VII-b	Traduzione lingua e letteratura inglese primo grado	Scritta
6-5-1940	VII-b	Composizione lingua e letteratura inglese primo grado	Scritta
7-5-1940	A. III tec.	Traduzione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *B* (istituto tecnico)	Scritta
8-5-1940	A. III tec.	Composizione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *B* (istituto tecnico)	Scritta
9-5-1940	VIII-b	Traduzione lingua e letteratura inglese secondo grado	Scritta
10-5-1940	VIII-b	Composizione lingua e letteratura inglese secondo grado	Scritta
11-5-1940	A. IV tec.	Traduzione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *A* (istituto tecnico)	Scritta
12-5-1940	A. IV tec.	Composizione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *A* (istituto tecnico)	Scritta
13-5-1940	VII-c	Traduzione lingua e letteratura tedesca primo grado	Scritta
14-5-1940	VII-c	Composizione lingua e letteratura tedesca primo grado	Scritta
15-5-1940	A. III tec.	Traduzione lingua e letteratura tedesca, cattedre ruolo *B* (istituto tecnico)	Scritta
16-5-1940	A. III tec.	Composizione lingua e letteratura tedesca, cattedre ruolo *B* (istituto tecnico)	Scritta
17-5-1940	VIII-c	Traduzione lingua e letteratura tedesca secondo grado	Scritta
18-5-1940	VIII-c	Composizione lingua e letteratura tedesca secondo grado	Scritta

Data g. m. a.	Classe	DISCIPLINE	Prove
19-5-1940	A. IV tec.	Traduzione lingua e letteratura tedesca, cattedre ruolo *A*	Scritta
20-5-1940	A. IV tec.	Composizione lingua e letteratura tedesca, cattedre ruolo *A*	Scritta
21-5-1940	XIV	Maestra giardiniera	Scritta
24-5-1940	VII-*d*	Traduzione lingua e letteratura spagnuola primo grado	Scritta
25-5-1940	VII-*d*	Composizione lingua e letteratura spagnuola primo grado	Scritta
26-5-1940	VIII-*d*	Traduzione lingua e letteratura spagnuola secondo grado	Scritta
27-5-1940	VIII-*d*	Composizione lingua e letteratura spagnuola secondo grado	Scritta
28-5-1940	VII-*e*	Traduzione lingua e letteratura slovena primo grado	Scritta
29-5-1940	VII-*e*	Composizione lingua e letteratura slovena primo grado	Scritta
30-5-1940	H. IV tec.	Materie giuridiche ed economiche (istituti tecnici commerciali)	1ª prova scritta
31-5-1940	H. IV tec.	Idem	2ª prova scritta
1-6-1940	H. III tec.	Ragioneria e tecnica commerciale (istituti tecnici commerciali)	Scritta
3-6-1940	G. I tec.	Computisteria e pratica commerciale (scuola tecnica commerciale)	Scritta
4-6-1940	N. IV tec.	Economia domestica ed igiene (scuola magistrale prof. per la donna)	Scritta
5-6-1940	H. I tec.	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Scritta
6-6-1940	VI avv.	Materie tecniche di tipo commerciale nelle scuole di avviamento	Scritta
7-6-1940	III avv.	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Scritta
8-6-1940	III avv.	Idem	Grafica
9-6-1940	XVII avv.	Esercitazioni pratiche del tipo industriale femminile (scuole secondarie avviamento professionale)	Scritta
10-6-1940	XVII avv.	Idem	Grafica
11-6-1940	XVII avv.	Idem	Pratica
12-6-1940	A. VII tec.	Chimica e merceologia (istituti tecnici industriali per geometri e commerciali)	Scritta
12-6-1940	A. X tec.	Costruzioni e disegno di costruzioni (istituti tecnici industriali e per geometri)	Scritta
13-6-1940	A. X tec.	Costruzioni e disegno di costruzioni (istituti tecnici industriali e per geometri)	Grafica
13-6-1940	A. VIII tec.	Scienze e merceologia (scuole tecniche commerciali)	Inizio prove pratiche
14-6-1940	C. I tec.	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie scuole tecniche agrarie	Scritta
14-6-1940	D. XIV tec.	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria (istituti tecnici agrari)	Scritta
15-6-1940	D. XIV tec.	Idem	Grafica
15-6-1940	D. IV tec.	Agricoltura (istituti tecnici agrari)	Scritta
16-6-1940	D. IV tec.	Idem	Scritta
16-6-1940	E. III tec.	Elettrotecnica e radiotecnica (scuola tecnica)	Scritta
17-6-1940	F. X tec.	Tecnologia meccanica e laboratorio (istituti tecnici industriali)	Scritta
17-6-1940	D. V tec.	Economia ed estimo rurale (istituti tecnici agrari)	1ª prova scritta
18-6-1940	D. V tec.	Idem	2ª prova scritta
18-6-1940	F. XII tec.	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo (istituti tecnici industriali per edili)	Scritta grafica
19-6-1940	F. IX tec.	Chimica industriale, tintoria e laboratorio (istituti tecnici industriali)	Scritta
20-6-1940	D. II tec.	Chimica e industrie agrarie (istituti tecnici agrari)	Scritta
21-6-1940	L. III tec.	Fisica, elementi di chimica e macchine (istituti tecnici nautici)	Scritta
22-6-1940	F. VIII tec.	Chimica e laboratorio (istituti tecnici industriali)	Scritta
23-6-1940	J. I tec.	Agronomia ed estimo (istituti tecnici per geometri)	1ª prova scritta
24-6-1940	J. I tec.	Idem	2ª prova scritta
25-6-1940	E. IV tec.	Meccanica e disegno professionale (istituti tecnici industriali)	Scritta grafica

Data (g. m. a.)	Classe	DISCIPLINE	Prove
26-6-1940	F. III tec.	Elettrotecnica e laboratorio (istituti tecnici industriali)	Scritta
27-6-1940	E. II tec.	Elettrotecnica (scuola tecnica industriale)	Scritta
28-6-1940	E. IV tec.	Macchine di trasporto e motori (scuola tecnica industriale)	Scritta graf.
30-6-1940	E. VIII tec.	Tecnologia e disegno professionale (scuola tecnica industriale)	Scritta
1-7-1940	E. VIII tec.	Idem	Grafica
2-7-1940	F. VI tec.	Disegno tecnico (istituti tecnici industriali)	Scritta
3-7-1940	F. VI tec.	Idem	Grafica
4-7-1940	F. VII tec.	Aerotecnica (istituti tecnici industriali)	Scritta
5-7-1940	F. VII tec.	Idem	Grafica
6-7-1940	F. V tec.	Meccanica, macchine, disegno relativo (istituti tecnici industriali)	Scritta
7-7-1940	F. V tec.	Idem	Grafica
8-7-1940	F. XV tec.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti (istituti tecnici industriali)	Scritta
9-7-1940	F. XV tec.	Idem	Grafica
10-7-1940	X Avv.	Materie di tecnica agraria (corsi secondari di avviamento)	Scritta
11-7-1940	X Avv.	Idem	Grafica
12-7-1940	XI Avv.	Materie tecniche tipo industriale (corsi avviamento)	Scritta
13-7-1940	XI Avv.	Idem	Grafica
14-7-1940	L. IV tec.	Astronomia e navigazione (istituti tecnici nautici)	Scritta
15-7-1940	L. V tec.	Attrezzatura e manovra (istituti tecnici nautici)	Scritta
16-7-1940	L. VI tec.	Macchine marine e disegno (istituto tecnico nautico)	Scritta
17-7-1940	L. VI tec.	Idem	Grafica
18-7-1940	L. VII tec.	Teoria e costruzione della nave (istituto tecnico nautico)	Scritta
19-7-1940	L. VII tec.	Idem	Grafica

Art. 2.

I candidati ai concorsi-esami di Stato, per i quali è prescritta la prova scritta o grafica, in mancanza di comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nel presente diario nella sede di Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da questo Ministero.

I candidati ai concorsi-esami di Stato per i quali è prescritta la sola prova orale o la prova pratica, saranno chiamati a gruppi con invito personale che porterà anche l'indicazione del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(355)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 39030 del 7 dicembre 1939 col quale veniva designato per la condotta medica di Torrazza Coste quale vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 il dott. Neri Francesco;

Ritenuto che il dottore predetto ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 28 dicembre 1939, n. 3500, del podestà di Torrazza Coste;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del sig. dott. Neri Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Torrazza Coste e designato per la nomina il sig. dott. Fabiani Fabiano domiciliato in Mezzanino.

Il podestà di Torrazza Coste a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 5 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Torrazza Coste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 5 gennaio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(290)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.